ORDINANZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 21 OTTOBRE 1970 [1]

Ernst Hake & Co.
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 75-69

Nella causa 75-69

ERNST HAKE & Co., di Düsseldorf, nella persona del socio responsabile Jochen Hake, con l'avv. Peter Schambach, del Foro di Costanza, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'huissier Félicien Jansen, 21, rue Aldringen,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal proprio consigliere giuridico Dr. Erich Zimmermann, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Émile Reuter, consigliere giuridico della Commissione, 4, boulevard Royal,

convenuta,

In fatto

Con sentenza 8 luglio 1970, pronunziata nella presente causa, la convenuta veniva condannata alle spese del giudizio. In forza dell'articolo 74 del regolamento di procedura, la ricorrente ha chiesto alla Corte, con atto depositato in cancelleria il 14 settembre 1970, di liquidare in ..... DM le spese ripetibili, e di trasmetterle copia esecutiva del provvedimento. Essa dichiara che il suddetto importo consta di due somme, l'una relativa alle spese sostenute nella fase precontenziosa, e l'altra relativa alle spese del procedimento dinanzi alla Corte. Quest'ultima cifra rappresenta a sua volta la somma degli onorari di avvocato (..... DM) e delle altre spese (..... DM).

1 — Lingua processuale : tedesco.

La convenuta oppone che le spese e gli onorari relativi alla fase precontenziosa non rientrano nella nozione di « spese ripetibili », di cui all'articolo 73 del regolamento di procedura. Circa gli onorari relativi al procedimento dinanzi alla Corte, essa sostiene che le somme pretese dalla controparte sono eccessive, e vanno ridotte ad un importo dell'ordine di ..... DM. Essa dichiara infine di non avere obiezioni quanto all'importo di ..... DM, richiesto dalla ricorrente a titolo di spese.

In diritto

1 A norma dell'articolo 73 del regolamento di procedura, « sono considerate spese ripetibili ... le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa ». Col termine « causa », quest'articolo si riferisce unicamente al procedimento dinanzi alla Corte, escludendo la fase precontenziosa, come risulta in particolare dal richiamo all'articolo 72 dello stesso regolamento, che fa menzione della « procedura avanti la Corte ».

La domanda della ricorrente va quindi respinta nella parte in cui tende ad ottenere la liquidazione, a titolo di spese ripetibili, delle spese e degli onorari relativi alla fase precontenziosa.

2 Per quanto riguarda la rimunerazione dell'attività svolta dagli avvocati dinanzi alla Corte di giustizia, la legislazione comunitaria non contiene norme che possano servire di base per calcolare le spese ripetibili ai sensi dell'articolo 73 del regolamento di procedura. Per risolvere la questione, la Corte deve quindi valutare discrezionalmente, volta per volta, gli elementi della causa, tenendo conto in particolare dell'importanza della lite dal punto di vista del diritto comunitario e della mole di lavoro che la fase contenziosa ha potuto richiedere all'avvocato.

3 Nella fattispecie, questa valutazione induce la Corte a ridurre la somma richiesta per gli onorari, e a liquidare le spese ripetibili nella misura appresso indicata.

Quanto alle altre spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla Corte, la convenuta non ha contestato l'importo indicato dalla controparte. Tale importo comprende tuttavia l'imposta sul valore aggiunto vigente in Germania, calcolata sugli onorari richiesti, i quali, come si è detto, devono subire una riduzione.

4 Tenuto conto di tutte queste circostanze, appare equo fissare in ..... DM l'importo globale delle spese ripetibili, comprensive degli onorari, delle spese e delle imposte.

5 A norma dell'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento di procedura, va dato seguito alla richiesta della ricorrente che le sia inviata una copia esecutiva della presente ordinanza.

Per questi motivi,

vista la sentenza della Corte 8 luglio 1970,
vista la domanda di liquidazione delle spese ripetibili, proposta dalla ricorrente il 14 settembre 1970,
viste le osservazioni presentate dalla convenuta il 7 ottobre 1970,
visti gli articoli 73 e 74 del regolamento di procedura,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori : A. Trabucchi, presidente; W. Strauß (relatore) e P. Pescatore, giudici;

avvocato generale : A. Dutheillet de Lamothe
cancelliere : A. Van Houtte,

così provvede :

ORDINANZA

1° Le spese che la convenuta deve rifondere alla ricorrente sono fissate in ... ... DM.

2° Alla ricorrente va trasmessa copia esecutiva della presente ordinanza.

Lussemburgo, 21 ottobre 1970.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Seconda Sezione
A. Trabucchi